

**Presa d'atto dell'“ACCORDO FRA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA ED EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI - Integrazione per emergenza COVID-19 –” e sua applicazione ai rapporti tra l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale e la struttura “Centro Medico Esperia srl con Socio Unico” per l'acquisto e l'erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale per il 2020.**

L'anno 2020, il giorno 04 del mese di FEBBRAIO in PORDENONE  
TRA

l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (di seguito Azienda), con sede a Pordenone, via della Vecchia Ceramica, n. 1, C.F./P.I. 01772890933, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Dott. Joseph Polimeni, che interviene nel presente atto ai sensi del Decreto n. 462 del 07.06.2010,

e  
la Struttura sanitaria “Centro Medico Esperia srl con Socio Unico” (di seguito Struttura), con sede in Via dei Serviti n. 10, C.F./P.I. 01316280930 in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Claudio Riccobon, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76, del D.P.R. n. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (sentenza anche a seguito di patteggiamento, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità a contrattare con la P.A.

**Premesso:**

1. Che la Struttura “Centro Medico Esperia srl con Socio Unico”, è autorizzata all'esercizio di attività sanitaria con provvedimento n. 40517/DP del 17/06/2008, n. 73359/DP del 15/10/2009, n. 23081/DP del 29/03/2010 e n. 60610/DS/ISP, del 19/11/2013, rilasciato dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale”, e n. 11772/DP del 14.02.2020 rilasciato dall'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale.
2. Che la predetta Struttura è accreditata in virtù dei decreti n. 935/DC del 30/10/2012, n. 8/DC del 12/01/2011, n. 982/SPS del 19/11/2015, n. 1626/SPS del 6/11/2018 e n. 378/sps del 25.2.2020, per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali per conto del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) a favore di assistiti della Regione Friuli Venezia Giulia e di altre Regioni, nelle seguenti branche specialistiche:
  - Diagnostica per immagini di 1° livello per prestazioni di ecografia, radiologia tradizionale, RMN total body, ecotomografia, mammografia e ortopantomografia;
  - Medicina dello Sport di 1° livello.
3. Che l'art. 8 quinquies, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992 stabilisce che la Regione e le Unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi contrattuali con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati.
4. Che l'art. 8 quinquies, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 502/1992, in caso di mancata stipula degli accordi contrattuali medesimi, prevede che l'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8 quater delle strutture eroganti prestazioni per conto del SSN è sospeso.
5. Che l'art. 65 della L.R. n. 22 del 12.12.2019 statuisce che gli accordi contrattuali di cui all'art.8 del D.Lgs. n. 502/1992 sono definiti in coerenza con la programmazione regionale, che determina il fabbisogno e le risorse sulla base dei requisiti e valutazioni di comparazione della qualità dei costi.
6. Che la D.G.R. 13.1.2017, n. 42, con la quale è stato approvato l'Accordo triennale 2017-2019 tra Regione Friuli Venezia Giulia e strutture private accreditate per la specialistica ambulatoriale, prevede l'individuazione di un budget complessivo regionale destinato all'acquisto di prestazioni sanitarie dalle strutture private accreditate.
10. Che l'efficacia degli Accordi Triennali 2017-2019 di cui alla DGR 42/2017 è stata prorogata di sei mesi fino al 30 giugno 2020 con DGR n. 2196 del 20.12.2019.
11. Che la citata DGR precisa altresì che, nelle more delle negoziazioni per i prossimi accordi triennali 2020-2022 e in applicazione della proroga disposta, le aziende sanitarie possono stipulare per la durata corrispondente i singoli accordi contrattuali con le strutture private accreditate afferenti al territorio di propria competenza individuati negli accordi regionali



prorogati, precisando che i budget annuali di riferimento ivi previsti sono ridotti di metà essendo la proroga semestrale.

12. Che con Decreto n. 288 del 28.5.2020 è stato approvato da quest'Azienda Sanitaria l'Accordo contrattuale relativo al I semestre 2020 avente ad oggetto l'acquisto e l'erogazione di prestazioni di ricovero e di prestazioni ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio per conto del SSR a favore di assistiti della Regione FVG e di altre Regioni, con oneri da porre a carico del bilancio delle aziende sanitarie della Regione.

13. Che con DD.GG.RR. 20.02.2015, n. 297 e n. 317, e con decreto n. 051/Pres del 09.03.2015 sono state approvate le nuove quote fisse per ricetta e le condizioni di esenzioni sulla quota fissa.

14. Che con D.G.R. n. 1680 del 14.09.2018, come integrata dal Decreto della Direzione Centrale Salute n.2078 del 29/12/2018, è stato approvato il Nomenclatore tariffario della specialistica ambulatoriale della regione Friuli Venezia Giulia in vigore.

15. Che le tariffe attualmente vigenti, salvo successive modifiche, sono quelle definite dal citato Nomenclatore Tariffario Regionale per le prestazioni ambulatoriali, di diagnostica e di laboratorio, nonché al D.P.Reg. 19.12.2013, n. 252, per le prestazioni di medicina sportiva.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra individuate stipulano e sottoscrivono il presente contratto avente ad oggetto la presa d'atto dell'"**ACCORDO FRA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA ED EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI - Integrazione per emergenza COVID-19 -**" e la sua applicazione ai rapporti tra l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale e la struttura sanitaria "Centro Medico Esperia srl con Socio Unico".

#### **Articolo 1**

##### **Presa d'atto dell'"**ACCORDO FRA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA ED EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI - Integrazione per emergenza COVID-19 -**"**

1. Le parti prendono atto dell'"**ACCORDO FRA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA ED EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI - Integrazione per emergenza COVID-19 -**" stipulato fra l'Assessore alla Salute della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, e i rappresentanti di AIOP, ANISAP, ARIS TRIVENTO e ASSOSALUTE-FVG in data 28.05.2020, recepito con DGR n. 1074 del 17.07.2020, nel quale si prevede che le Aziende sanitarie integrano gli accordi locali vigenti sulla base di tale Accordo.
2. Le parti prendono atto anche delle previsioni per il caso di "Ripartenza dell'attività", in merito alla quale l'Accordo in oggetto dispone che "a copertura degli oneri aggiuntivi derivanti dall'utilizzo di DPI e dalla dilatazione dei tempi di erogazione delle prestazioni, fino all'esaurimento del budget straordinario assegnato in attuazione ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, come convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27, le aziende sanitarie riconoscono un incremento del 10% alle tariffe delle prestazioni ambulatoriali di importo inferiore a 100,00 euro.
3. Con riferimento agli "Acconti" previsti dal citato Accordo, agli erogatori privati accreditati è riconosciuto per ogni mensilità, come acconto, il 90% del tetto economico semestrale fissato per i cittadini residenti con il presente accordo, diviso per i sei mesi di durata dello stesso. Il saldo avverrà con il conguaglio di fine anno.
4. Si precisa che le risorse attribuite all'ASFO dall'ARCS con nota n. 15505/P/gen/ARCS del 11.05.2020 e derivanti dalle previsioni del decreto Legge n. 18/2020, come convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27, vengono ripartite come segue:
  - euro 77.679,00 per la remunerazione dell'incremento del 10% delle tariffe delle prestazioni ambulatoriali di importo inferiore a 100,00 euro effettuate dalla Struttura a favore di utenti residenti in Regione.

#### **Articolo 2**

##### **Decorrenza e durata**

1. Il presente contratto ha durata per l'anno 2020, con decorrenza a partire dal 1 gennaio 2020 e scadenza al 31 dicembre 2020.
2. Le clausole del presente contratto possono essere modificate per effetto dell'entrata in vigore di disposizioni di legge, statale o regionale, aventi carattere imperativo.

#### **Articolo 3**

**Registrazione. Foro competente. Norma di rinvio**

1. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico della Struttura.
2. Le parti stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva il foro di Pordenone.
3. Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio all'Accordo approvato con Decreto del Direttore Generale n. 288 del 28.05.2020.

Per l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale  
Il Direttore Generale  
(dott. Joseph Polimeni)

Per la Struttura  
Il legale rappresentante  
(Dott. Claudio Riccobon)

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Riccardo-Mario Paoli

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RICCARDO MARIO PAOLI

CODICE FISCALE: PLARCR66T09A2715

DATA FIRMA: 07/08/2020 09:43:18

IMPRONTA: 63196547B94D4A7638D02E0CEF80213378D5C381BA203A9C5FFB49A41A76B592  
78D5C381BA203A9C5FFB49A41A76B592D3A63E9AA65A3069E4EBC26B382346B4  
D3A63E9AA65A3069E4EBC26B382346B4B783940C759845EF04BA5BF9799DFC83  
B783940C759845EF04BA5BF9799DFC831E148941764870F7AE50780CBD80B3E5

NOME: MICHELE CHITTARO

CODICE FISCALE: CHTMHL71R31L483A

DATA FIRMA: 07/08/2020 10:41:37

IMPRONTA: 2015107611FBAB441E0D3093CB4296C7C6226B3D0C4707895779072FE69B86E4  
C6226B3D0C4707895779072FE69B86E48FB9C23A528941AE34D795E22D4CF846  
8FB9C23A528941AE34D795E22D4CF8463B95CD4ECE5B4F68A9B36B579C6DFA4A  
3B95CD4ECE5B4F68A9B36B579C6DFA4AE356B31FD193E2A8C90DBB3D9DA3CDC8

NOME: CARLO FRANCESCUTTI

CODICE FISCALE: FRNCRL60H19B940W

DATA FIRMA: 07/08/2020 12:30:15

IMPRONTA: 41A644B1B9AF4D14B4FC9E2A3FDF5DDC2AB333A82376A9ACC87448338C0B803E  
2AB333A82376A9ACC87448338C0B803E65B738A0AEBACASD28A3D32940316581  
65B738A0AEBACASD28A3D32940316581EA8661CED8755A8023E26CF75DA3ED87  
EA8661CED8755A8023E26CF75DA3ED8784F5BE1D7799A8B1B8D284FAB8D81AC2

NOME: JOSEPH POLIMENI

CODICE FISCALE: PLMJPH69D21Z404X

DATA FIRMA: 07/08/2020 12:52:14

IMPRONTA: 3278F31CB15D8DDBD8756D43A2D77D6BBAE8F366DCF914A9B98600015ED38620  
BAE8F366DCF914A9B98600015ED386209A8131BE17A1FD6A7FE2776047DE37D0  
9A8131BE17A1FD6A7FE2776047DE37D097A560E3199318EB7E8F6ACE82COD7F5  
97A560E3199318EB7E8F6ACE82COD7F59F8C478741A32845C3B349AB9A825FC4